

Costituzione per una Comunità di Stati Europei (CSE)¹ (Progetto)

Prefazione dell'autore - perché questa Costituzione?

A. Un'Europa più democratica!

L'**impulso** per creare una Costituzione per una nuova Europa democratica è stato l'**arroganza** spesso profondamente sentita, difficile da sopportare, con cui l'Unione Europea trattava i suoi cittadini dal 2001 al 2009, quando elaborava la sua nuova "Costituzione per l'Europa":

- **La Costituzione dell'UE non è stata elaborata dai cittadini** ma, a nome dei capi di Stato e di governo dei paesi membri dell'UE, da una "Convenzione Costituzionale" ampia, diretta dall'ex presidente francese Giscard d'Estaing.
- **Il risultato** è stato un testo incomprensibile per i «cittadini normali», di 454 pagine con 448 articoli, nel quale la parola "referendum" neanche si trovava.
- **La ratifica della Costituzione** da parte degli Stati membri è avvenuta secondo le leggi nazionali, in parte senza il loro Parlamento, nella maggior parte dei paesi anche senza i cittadini, e fu rifiutata dai cittadini nei referendum in Francia e Olanda il 29.5.2005. "Bruxelles" ha tuttavia messo in vigore l'essenziale di questa Costituzione nel 2007 - **al di sopra le teste dei cittadini**, come "Trattato di Lisbona".

In antitesi a questa procedura non democratica è stata creata nel 2008 un primo progetto di Costituzione di 12 pagine con 20 articoli per **una nuova Europa svariata, democratica e pacifica, determinata dai cittadini** - da decenni il sogno dell'autore, cittadino svizzero ed europeo convinto, ispirato dalla Costituzione svizzera² e dalla **lunga storia di successo della Svizzera, situata nel cuore stesso dell'Europa.**

Tutti i cittadini in tutta Europa hanno poi ricevuto nel 2015 per la prima volta l'opportunità di scegliere on-line su www.our-new-europe.eu/it la loro Europa, viral-democraticamente: Sempre più di "Bruxelles", o più (Br)exit, o l'Europa dei cittadini, con e per i cittadini? - **Sfortunatamente, finora senza una grande eco!**

¹ Nome provvisorio per una Comunità di Stati Europei (CSE),
- Alleanza di paesi europei politicamente più e meno integrati

² <https://www.admin.ch/opc/it/classifiedcompilation/19995395/201405180000/101.pdf>

B. Corona e apocalisse climatica - rischi o chance?

Corona e l'apocalisse climatica diffondono **paura e orrore in tutto il mondo**. Sono **una minaccia esistenziale** per l'Europa, la democrazia, la pace nel mondo e per la libertà dei cittadini, ma anche **un'opportunità unica del nostro secolo!**

All'inizio, per quasi tutti i paesi del mondo Corona è stata un'occasione per ridurre **la libertà dei cittadini** senza precedenti, comandando tracciabilità, vaccinazione, l'ufficio in casa, mascherine, la chiusura delle frontiere, ecc., fino al lock-down top-down!

L'UE anche sta sfruttando questa chance, dando un nuovo impulso forte alla sua centralizzazione senza scrupoli, **a spese dei suoi Stati membri e dei loro cittadini:**

- **Con il "Fondo di recupero" Corona "Next Generation Europe"** da 750 miliardi € l'UE sovvenziona, coordina e monitora top-down gli Stati membri e i suoi cittadini.
- **Nella politica climatica**, l'Unione anzi vuole assumere un ruolo guida nel mondo con il "Green Deal", attuando gli obiettivi dell'Accordo di Parigi sul clima e capovolgendo le economie degli Stati membri e il modo di vita dei loro cittadini.
- **Con una politica estera e di difesa comune e con le proprie forze armate**, l'UE intende elevarsi quale superpotenza mondiale USE, agendo in tutti i settori e con tutti i mezzi a portata di mano - su un piano di parità con USA, Cina e Russia.
- **La "Conferenza sul futuro dell'Europa"** dell'UE si concluderà quindi come segue: **Politici** chiedendo più potere ma nessun referendum, **«Bruxelles»** più unità, ma senza paesi cooperando in pace, **l'UE** cittadini obbedienti ma non sovrani! !

Come modello contrario a questa concentrazione di potere, così detto senza alternativa a "Bruxelles", l'attuale **progetto di Costituzione 2022³** riveduto è stato creato come base giuridica per un decentramento senza precedenti del potere a tutti i paesi e cittadini nella **Comunità degli Stati europei (CSE)** svariata e democratica.

Questo progetto di Costituzione dovrà prima essere discusso e approvato da un **Consiglio Costituzionale**, eletto dai cittadini, e poi ratificato in ogni Stato membro (e)-democraticamente, per **referendum** che creeranno:

- **Cittadini** emancipati, sovrani, autodeterminati e liberi in tutta l'Europa!
- **Politici, eurocrati, autocrati e burocrati** docili - veri servitori del popolo!
- **Un'Europa** - faro per la democrazia, la pace, la libertà e i diritti umani!

Noi, cittadini in tutta Europa, cela faremo! - Insieme! - Come segue:⁴

³ Questo progetto di una Costituzione include 3 categorie di paesi: il nucleo europeo politicamente integrato (includendo l'Unione europea economica e monetaria UEE), il mercato comune/spazio economico europeo SEE (con libera circolazione delle merci, dei servizi e del capitale, però senza la libera circolazione delle persone e senza l'euro), e la zona europea di libero scambio. -

La Costituzione sarebbe più semplice se una di queste categorie di paesi fosse respinta da tutti i paesi nel primo referendum paneuropeo, e quindi non dovrebbe più essere presa in considerazione nella Costituzione.

⁴ [Progetto di pace - faro nel mondo dei cittadini, con e per i cittadini](#)

I. Tenore della Costituzione

Preambolo

Confidando in Dio il Misericordioso,

Noi, il sovrano europeo, cittadini di tutti gli stati partecipanti, sulla base del referendum del, ci diamo la seguente Costituzione della nostra nuova Comunità di Stati Europei (CSE) democratica e svariata, sussidiaria, decentralizzata e confederale, indipendente, neutrale, armata e difensiva, prospera e sostenibile, aperta a tutti i paesi europei, in cui noi abbiamo l'ultima parola su tutte le questioni essenziali tramite [referendum](#), e che si impegna in modo solidale e non violento in tutto il mondo per la democrazia, la pace e la libertà, la sicurezza e il benessere, i diritti umani e la dignità umana.

La CSE realizzerà questi valori e obiettivi supremi come segue:

A. Disposizioni generali

Art. 1. La Comunità di Stati Europei (CSE)⁵

1. I seguenti Stati costituiscono la Comunità di Stati Europei:
2. Qualsiasi Stato europeo può, in qualsiasi momento, presentare alla CSE una richiesta d'adesione - approvata in un referendum nazionale e richiedendo un emendamento costituzionale (art.1, par.1, in conformità all'articolo 16).
3. Ciascuno Stato membro può in qualsiasi momento decidere mediante referendum di ritirarsi dalla CSE. Con questo, tutti i diritti e obblighi reciproci diventano obsoleti.

Art. 2. Valori e obiettivi⁶

1. Il supremo potere costituzionale e legislativo della CSE sono i suoi cittadini. La CSE protegge e si affida alle libertà, ai diritti, l'auto-responsabilità e l'autodeterminazione dei cittadini e attua le loro decisioni referendarie secondo la Costituzione (democrazia diretta).
2. La CSE rafforza il benessere comune, lo sviluppo sostenibile e la diversità culturale storicamente cresciuta dei paesi membri e delle loro regioni, soprattutto mediante una cooperazione pacifica e prospera e con la decentralizzazione dei compiti statali ai paesi membri (sussidiarietà) e ai cittadini (referendum).
3. La CSE si impegna attivamente, decisamente e nella solidarietà per l'impedimento e la risoluzione delle guerre con mezzi pacifici in tutto il mondo, soprattutto:
 - a) Offrendo i suoi buoni servizi per mantenere la pace al livello mondiale:

⁵ In seguito "Comunità die Stati Europei" in breve Comunità (di Stati)

⁶ In più dei valori e obiettivi indicati nel Preambolo

- b) Utilizzando le proprie forze armate solo contro un attacco armato diretto, e rifiutando di partecipare a conflitti armati tra altri Stati;
- c) Promovendo - specialmente nelle regioni meno sviluppate del mondo - la sovranità, la responsabilità personale e l'emancipazione dei cittadini, come anche la conservazione dei fondamenti naturali della vita.

Art. 3. Stati membri

1. Gli Stati membri della CSE sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione (art.7) ,ed esercitano tutti i diritti non delegati alla CSE.
2. La CSE e i suoi Stati membri osservano il diritto internazionale.

Art. 4. Lingue ufficiali

Le lingue ufficiali degli Stati membri sono le lingue ufficiali della Comunità di Stati Europei (CSE).

B. Principi legali

Art. 5. Uguaglianza davanti alla legge

1. Tutti gli esseri umani sono uguali davanti alla legge.
2. Nessuno può essere discriminato in base a origine, razza, sesso, età, lingua, stato sociale, religione e disabilità.

Art. 6. Diritti fondamentali

1. I Paesi membri della CSE garantiscono ai propri cittadini il rispetto dei seguenti diritti fondamentali della Comunità di Stati Europei:
 - a) Ogni individuo ha diritto alla vita, la libertà personale, il matrimonio, la famiglia e all'istruzione primaria.
 - b) In tutti gli Stati membri si applicano Le libertà di credo e di coscienza, di espressione e di informazione, dei media, delle lingue, della scienza, dell'arte, dell'assemblea, dell'associazione, del domicilio e la libertà economica si applicano in tutti gli Stati membri.
 - c) Chiunque si trovi nel bisogno e non sia in grado di provvedere a sé stesso ha diritto all'aiuto, alla cura e alle risorse indispensabili per un'esistenza dignitosa.
 - d) Nessuno può essere condannato a morte o ai lavori forzati, giustiziato, torturato o punito in modo disumano.
2. Qualsiasi restrizione di questi diritti fondamentali richiede una base giuridica.
3. La CSE garantisce la libertà d'espressione e la libertà dei media a livello comunitario:
 - a) Le autorità CSE praticano una politica di informazione cauta e fattuale.
 - b) Nei pronunciamenti ufficiali sui referendum e sulle iniziative, gli argomenti dei sostenitori e degli oppositori sono presentati in modo equilibrato.

- c) La politica dei media della CSE è regolata dalla legge.
4. I paesi che non aderiscono ai diritti fondamentali della CSE non possono aderire alla Comunità o possono essere esclusi dalla CSE mediante un emendamento costituzionale.

C. Compiti

Art. 7. Compiti della CSE e degli Stati membri (sussidiarietà)

1. La CSE svolge solamente i compiti ad essa assegnati dalla Costituzione. Ogni nuovo compito richiede un emendamento costituzionale (Art. 16).
2. La CSE regola solo ciò che è assolutamente necessario per raggiungere i suoi obiettivi e ciò che gli Stati membri non sono in grado di realizzare altrettanto bene o anzi meglio da soli. In dubbio si decide in favore degli Stati membri.
3. Gli Stati membri applicano la legge della CSE.
4. La CSE e i suoi Stati membri regolano problemi e conflitti all'interno e all'esterno delle loro frontiere con mezzi pacifici e democratici, rispettando il principio di sussidiarietà e le loro minorità.
5. Le richieste regionali di autonomia e d'indipendenza saranno regolate dallo Stato membro coinvolto, di preferenza con i referendum regionali.

Art. 8. Rapporti con Stati terzi e con organizzazioni internazionali

1. Le relazioni con gli Stati terzi e con le organizzazioni internazionali sono, in linea di principio, di competenza degli Stati membri.
2. Gli Stati membri possono delegare determinati compiti alla CSE.
3. Ciascuno Stato membro può, in conformità della propria legislazione nazionale, rinunciare alla partecipazione a compiti e finanziamenti comuni della CSE (par. 2). Tale paese non deve però ostacolare la loro attuazione; non ha neanche il diritto di co-determinarli, ma solamente di dare la sua opinione.
4. Nelle loro relazioni con gli Stati terzi e con le organizzazioni internazionali, la CSE e i suoi Stati membri si impegnano per la riduzione della povertà nel mondo, la democrazia e i diritti umani, la convivenza pacifica tra i popoli e la conservazione delle basi naturali della vita.

Art. 9. Sicurezza, difesa nazionale, protezione civile

1. La sicurezza, la difesa nazionale e la protezione civile toccano agli Stati membri.
2. Gli Stati membri possono delegare certi compiti alla CSE.
3. La CSE comanda una task force per respingere un attacco militare dall'esterno, per l'aiuto in caso di catastrofe all'interno e per mantenere la pace nel mondo insieme con le Nazioni Unite e la NATO.
4. La CSE può formare un corpo di volontari per sostenere i suoi obiettivi umanitari nel mondo con mezzi pacifici.

5. Ogni Stato membro può, in conformità delle sue leggi, liberarsi dai compiti comuni (par. 2 e 3) e dal loro finanziamento; non deve però ostacolare la loro attuazione; non ha neanche il diritto di co-determinarli, ma solamente di dare la sua opinione.
6. Nessuno Stato membro può essere costretto a partecipare ad azioni militari comuni.

Art. 10. Rifugiati

1. Gli Stati membri consenzienti della CSE possono creare un'Unione europea per i rifugiati per assicurare un'accoglienza ordinata e umanitaria dei profughi.
2. L'Unione per i rifugiati protegge le sue frontiere esterne, e può fissare quote di rifugiati per i suoi Stati membri e concludere accordi bilaterali con Stati terzi.
3. Gli Stati della CSE non membri dell'Unione per i rifugiati possono partecipare alla politica per i rifugiati comune sulla base di accordi bilaterali.

Art. 11. Ricerca, sviluppo tecnico, formazione

1. La CSE promuove la cooperazione tra gli Stati membri nei settori della ricerca scientifica, dello sviluppo tecnico e della formazione professionale e accademica, soprattutto anche nell'ambito della digitalizzazione.
2. La CSE coordina i progetti e programmi comuni in questi settori, specialmente anche per sviluppare i referendum e le elezioni digitali. Ci possono partecipare anche i paesi europei non membri della CSE.

Art. 12. Salute, ambiente e protezione degli animali

1. Basandosi sui principi di precauzione, di prevenzione, di sussidiarietà come pure sul principio "chi inquina paga", la CSE può stabilire raccomandazioni, direttive e requisiti minimi per proteggere la salute, la sicurezza, il clima e l'ambiente.
2. Gli animali devono essere protetti e trattati come esseri senzienti.
3. Ogni regolamento giuridicamente vincolante richiede una base giuridica (par.1 e 2).

Art. 13. Lavori pubblici, trasporti e comunicazione

Su richiesta degli Stati membri o di gruppi di loro, la CSE coordina questioni transfrontaliere, soprattutto relative ai lavori pubblici, ai trasporti e alla comunicazione.

Art. 14. Economia

1. Per realizzare una politica economica e finanziaria comune, i paesi consenzienti della CSE creano un'Unione economica europea (UEE) con:
 - a. un budget UEE comune;
 - b. la moneta comune (l'Euro);
 - c. mercati comuni aperti e liberi per beni, servizi, persone e capitale;
 - d. una perequazione finanziaria tra gli Stati membri;
 - e. come opzione, una tassa UEE decisa all'unanimità dai suoi Stati membri.

2. Gli Stati membri della CSE che non vogliono partecipare all'UEE costituiscono lo Spazio economico europeo (SEE) con mercati comuni aperti e liberi per beni, servizi e capitale.
3. La CSE può stabilire per gli Stati membri raccomandazioni e direttive per assicurare la concorrenza, il rispetto del principio "chi inquina paga" e strutture produttive e di approvvigionamento umani. La CSE applica questi principi anche nelle sue relazioni con gli Stati terzi.
4. La CSE invita tutti gli Stati europei a partecipare all' Zona europea di libero scambio (EFTA).

Art. 15. Finanziamento

1. La CSE è finanziata dai contributi degli Stati membri.
2. I contributi degli Stati membri dipendono dalla loro forza economica e dalla loro partecipazione alle decisioni, attività e ai programmi comuni della CSE.
3. L'introduzione di tutta nuova tassa CSE richiede una base costituzionale esplicita e l'approvazione di tutti gli Stati membri colpiti dalla tassa (Art. 14, par. 1e).

D. Diritti dei cittadini

Art. 16. Iniziative e referendum

1. Dieci milioni di cittadini (avente diritto al voto in uno degli Stati membri) o un terzo dei Parlamenti di tutti gli Stati membri possono richiedere una revisione della Costituzione della CSE (iniziativa costituzionale); cinque milioni di cittadini o un quarto dei Parlamenti nazionali possono esigere un referendum contro una nuova legge CSE (referendum legislativo facoltativo).
2. Qualsiasi emendamento alla Costituzione, così come l'appartenenza a un'organizzazione internazionale devono essere votati dai cittadini e dagli Stati membri (referendum obbligatorio).
3. Un emendamento costituzionale è adottato se risultano maggioranze di cittadini votando in favore sia nella CSE in totale, sia in almeno la metà degli Stati membri; una legge è adottata se la maggioranza dei cittadini votando nella CSE ci acconsentono.

E. Autorità pubbliche

Art. 17. Disposizioni generali

1. Tutti i cittadini di tutti gli Stati membri sono eleggibili per il Parlamento, il Governo (Consiglio) e per il Tribunale della CSE.
2. I membri del Parlamento, del Governo e del Tribunale della CSE non possono appartenere contemporaneamente a un'altra di queste autorità, né detenere

un'altra carica CSE. I membri del Governo e del Tribunale CSE non possono esercitare altre attività lucrative.

3. Nella preparazione delle leggi della CSE, dei decreti, delle transazioni importanti e dei trattati internazionali, la Commissione CSE invita in ogni singolo caso tutti gli Stati membri, i partiti politici e le organizzazioni ed associazioni direttamente interessate di rilievo a commentare (procedura di consultazione).

Art. 18. Parlamento

1. Il Parlamento CSE è l'autorità legislativa della Comunità di Stati Europei. Decide le spese della CSE (budget), elegge i membri del Governo e del Tribunale e sorveglia le attività del Consiglio della CSE.
2. Il Parlamento è composto da due Camere, il Consiglio dei cittadini e il Senato.
3. Tutti gli affari del Parlamento devono essere decisi da entrambe le Camere.
4. Il Consiglio dei cittadini è composto da 500 cittadini degli Stati membri (Deputati), che sono eletti in elezioni generali dirette, libere e segrete ogni quattro anni secondo le seguenti regole:
 - a. Ogni Stato membro costituisce una circoscrizione.
 - b. I posti sono distribuiti tra gli Stati membri in base alla loro popolazione.
 - c. Ogni Stato membro ha almeno un seggio.
5. Nel Senato, ogni Stato membro è rappresentato da due Senatori. La loro elezione ha luogo contemporaneamente con l'elezione del Consiglio dei cittadini, ma secondo la legge dello Stato membro interessato.
6. Le due Camere eleggono il loro ufficio tra i loro membri.
7. Il diritto di voto dei membri del Parlamento (Deputati e Senatori) dipende dalla partecipazione del loro paese ai programmi comuni e ai compiti della CSE. I parlamentari non hanno diritto di voto su programmi e compiti ai quali il loro paese non partecipa (art. 7-15).
8. Le sessioni del Parlamento sono aperte al pubblico; i documenti del Parlamento sono generalmente disponibili per ciascuno.

Art. 19. Consiglio (Governo CSE)

1. Il Consiglio è l'autorità esecutiva (il governo) della CSE.
2. Il Consiglio attua le decisioni del Parlamento. Elabora il piano finanziario e i conti della CSE e dirige l'amministrazione della CSE, mantiene le relazioni con gli Stati membri e rappresenta la CSE nella politica estera e di sicurezza comune, nei confronti di Stati terzi e organizzazioni internazionali.
3. Il Consiglio consiste di 15 Consiglieri, eletti dal Parlamento fra il circolo dei deputati in una seduta comune delle due Camere, dopo ogni elezione parlamentare, per un mandato di 4 anni. Il Parlamento terra conto di una rappresentanza adeguata delle regioni, lingue e dei sessi. Nessun paese può essere rappresentato da più di un Consigliere. I Consiglieri possono essere rieletti una volta. Per il resto, il Consiglio si costituisce sé stesso.

4. Il Presidente del Consiglio è eletto dal Parlamento fra il circolo dei Consiglieri (par. 3) per un mandato di un anno. Il Presidente non può essere rieletto.
5. Il diritto di voto dei Consiglieri (Ministri) dipende dalla partecipazione del loro paese ai programmi comuni e ai compiti discussi dal Consiglio. I Consiglieri non hanno diritto di voto su programmi e compiti ai quali il loro paese non partecipa (art. 7-15).

Art. 20. Tribunale CSE

1. Il Tribunale della CSE è la sua autorità giudiziaria suprema.
2. Il Tribunale giudica anzitutto le denunce relative a violazioni di diritti costituzionali e dei trattati statali, nonché controversie di diritto pubblico tra Stati membri.
3. Tutti gli Stati membri sono rappresentati nel Tribunale.
4. I membri del Tribunale CSE sono eletti dal Parlamento per un mandato di quattro anni. Possono essere rieletti una volta.
5. Fanno fede per il Tribunale la Costituzione e le leggi della CSE cosicché il diritto internazionale obbligatorio ratificato dalla CSE. Le origini della Costituzione della CSE cosicché le leggi degli stati membri saranno ulteriormente essere prese in considerazione.
6. I membri del Tribunale sono unicamente e senza pregiudizio impegnati a trovare la verità.

Art. 21. Conferenze ministeriali

1. Le Conferenze dei Ministri specializzati degli Stati membri (p.es. dei Ministri per la difesa), insieme con il rispettivo Ministro della CSE, coordinano l'attuazione dei compiti comuni dal Governo CSE e dagli Stati membri.
2. Le Conferenze eleggono i loro Presidenti.
3. Le decisioni delle Conferenze ministeriali servono come raccomandazioni ai Governi e ai Parlamenti degli Stati membri e della CSE.

II. Spiegazioni

Preambolo

Il preambolo definisce gli **obiettivi costituzionali superiori più importanti, i valori e i principi fondamentali** della Comunità di Stati Europei (CSE) neutrale e armata, che si impegna in solidarietà e senza violenza in tutto il mondo **per la democrazia, la pace e la libertà, la sicurezza e il benessere, i diritti umani e la dignità umana** - con e per i suoi cittadini:

1. **I cittadini sono il sovrano della nella nuova Europa** e hanno l'ultima parola su tutte le sue questioni importanti tramite referendum.
2. **Solo i cittadini** sono autorizzati a decidere emendamenti costituzionali e l'adesione o il ritiro della CSE da accordi internazionali coercitivi.
3. **Solo I cittadini** determinano il ruolo del loro paese nella nuova Europa e solo loro possono controllare e sanzionare il governo, il Parlamento e i tribunali della CSE se non aderiscono alla sua Costituzione e alle sue leggi.

A. Disposizioni generali

Art. 1. La Comunità di Stati Europei (CSE)

La CSE è aperta a tutti gli Stati europei. Aderire o lasciare la CSE è possibile in qualsiasi momento sulla base di un emendamento della Costituzione approvato precedentemente e di un referendum nazionale che deve seguire.

I paesi fondatori della CSE decidono in un **primo referendum pan-europeo, sé e come vogliono partecipare alla CSE**: nel suo nucleo politicamente integrato, nel mercato comune/spazio economico europeo (SEE), nella zona europea di libero scambio (AELS) - o niente di tutto.

Art. 2. Valori e obiettivi

I valori e gli obiettivi più importanti della CSE sono:

1. **La protezione della libertà e dei diritti dei suoi cittadini** - sovrano e potere costituzionale supremo della CSE - mediante **referendum e iniziative**;
2. **La promozione della diversità dei paesi membri** e del loro sviluppo sostenibile - grazie ad una **cooperazione** reciprocamente vantaggiosa e prospera;
3. **L'impegno per la democrazia, la pace e la libertà, la sicurezza e il benessere, i diritti umani e la dignità umana e per l'impedimento e la risoluzione di conflitti e guerre in tutto il mondo** - mediante negoziati pacificatrici e un esercito esclusivamente per l'autodifesa e il mantenimento della pace (art. 9, par. 3/4).

Sulla base di questi valori e obiettivi costituzionali, i cittadini in tutta Europa - in vista dell'incombente apocalisse climatica/Corona e del rischio di una guerra, in particolare contro la Russia (prevalentemente europea) - hanno la scelta tra i

seguenti scenari fondamentali per l'Europa nel 21° secolo:

Quale Europa vogliono i cittadini in tutta Europa, in vista dell'apocalisse globale di Corona/clima e del pericolo di una guerra con la Russia:

1. **Avanti come sempre - "Bruxelles" top-down** fino alla superpotenza USE - sotto politici ossessionati dal potere e cittadini obbedienti in lock-down permanente! - **o:**
2. **Milioni di cittadini responsabili** e politici obbedienti fanno un'Europa faro nel mondo **per la democrazia, la pace e la libertà, il benessere e la sostenibilità, i diritti umani e la dignità umana!**

Chi non vota, si disarmi, disarmi la sua patria e rafforzi le ambizioni della superpotenza globale di "Bruxelles"!

Art. 4. Lingue ufficiali

Tutti i cittadini e le autorità di tutti gli Stati membri hanno il diritto di comunicare con le autorità della CSE in una delle lingue ufficiali del loro paese.

Le leggi della CSE compaiono in tutte le sue lingue ufficiali. L'uso delle lingue negli altri documenti e nelle riunioni e conferenze della CSE sarà regolato a livello legislativo e di ordinanza.

Art. 6 Diritti fondamentali

I paesi membri della CSE garantiscono i diritti fondamentali dei loro cittadini (par. 1). Le autorità al livello della CSE e dei paesi membri devono sempre osservare i diritti fondamentali del loro sovrano (par.2). Questo è un prerequisito coercitivo per ogni adesione alla CSE (par.4).

La libertà d'espressione e dei media riveste un'importanza centrale per il funzionamento della democrazia diretta della CSE. Soprattutto - ma non solo - in relazione ai referendum e alle iniziative, le autorità della CSE devono sempre trattenerci nelle loro dichiarazioni ufficiali e dare la parola nella stessa misura ai sostenitori e agli oppositori nelle campagne referendari. La politica dei media della CSE sarà determinata dalla legge (par.3).

C. Compiti

Art. 7. Compiti della CSE e degli Stati membri (sussidiarietà)

Secondo il principio della sussidiarietà, gli Stati membri sono liberi nella loro politica e legislazione sulla base della Costituzione CSE. **In dubbio si deciderà in favore degli Stati membri.**

La CSE e i suoi Stati membri risolvono **i problemi e conflitti** all'interno e all'esterno dei loro confini con mezzi pacifici e democratici, rispettando il principio di sussidiarietà e proteggendo le loro minoranze.

Questo vale specialmente anche per le **richieste regionali d'indipendenza**. Tocca allo Stato membro interessato di regolarle, di preferenza con i referendum regionali.

Art. 8/9: Politica estera e di sicurezza

I paesi membri della CSE sono responsabili della politica estera e di sicurezza, includendo la difesa e la protezione civile (art. 8/9 par.1 e 2).

La CSE comanda una forza armata di pace che serve esclusivamente per difendersi contro un attacco dall'esterno, per prestare soccorso nelle catastrofi all'interno e per salvaguardare la pace con mezzi pacifici, specialmente nell'ambito dell'ONU o della NATO. Inoltre, la CSE può costituire **un corpo di volontari** per sostenere i suoi obiettivi umanitari in tutto il mondo (art.9 par.2 e 3).

La CSE può adottare un **approccio comune** con mezzi pacifici **nell'ambito dell'ONU o della NATO** (art.8/9 par.2 e art.7 par.4), per esempio per impedire e risolvere conflitti e lunghe guerre sanguinose di "democratizzazione" (come Afghanistan, Iraq, Siria, Libia).

Gli Stati non partecipanti a un'azione comune e al suo finanziamento, secondo la loro legge nazionale, non devono aggravare la sua attuazione. Non hanno neanche il diritto di co-determinarla, ma solamente di dare la loro opinione (art. 8/9 par.3).

La CSE non può obbligare nessuno Stato membro a partecipare a un conflitto armato all'interno o all'esterno dei suoi confini (art.9 par.5).

Le Conferenze dei ministri degli affari esteri e della difesa degli Stati membri servono in particolare a coordinare la politica estera e di sicurezza della CSE (art. 21). **Il ministro degli affari esteri della CSE** rappresenta la Comunità in materia di politica estera comune di fronte ai paesi terzi e organizzazioni internazionali.

Art. 10. Rifugiati

I paesi membri CSE consenzienti possono creare **un'Unione europea per i rifugiati**. Gli altri Stati membri della CSE possono partecipare alla politica comune per i rifugiati della CSE mediante **accordi bilaterali**.

L'Unione per i rifugiati protegge i suoi confini esterni e può stabilire **quote di rifugiati** per i paesi partecipanti. Può anche concludere accordi con paesi terzi per rafforzare e coordinare la politica europea per i profughi, cosicché con i paesi di origine e di transito dei rifugiati ridurre il flusso di profughi verso l'Europa per mezzo di **un aiuto allo sviluppo locale efficace ed efficiente**.

Art. 11. Ricerca, sviluppo, formazione

La CSE promuove la cooperazione europea in materia di ricerca scientifica, di sviluppo tecnico e di formazione professionale e accademica, anzitutto attraverso **progetti e programmi comuni, aperti a tutti i paesi europei**, soprattutto anche per l'attuazione pratica di referendum e elezioni online pan-europei.

Art. 12. Salute, ambiente e protezione degli animali

Le regolamentazioni, tasse e i sussidi nazionali distorcono la concorrenza all'interno della CSE. Pertanto, la CSE può determinare, all'attenzione degli Stati membri, **raccomandazioni, direttive e requisiti minimi**, in particolare per quanto riguarda le norme di tutela ambientali, climatiche e sanitarie, di sicurezza e di consumo energetico degli edifici, delle attrezzature e degli autoveicoli (par.1) come pure per il benessere degli animali (par.2).

Disposizioni coercitivi dipendono da un referendum facoltativo (art.16, par.1).

Art. 14. Economia

La CSE crea un'**Unione economica europea (UEE)** con i paesi consenzienti per realizzare una **politica economica e finanziaria comune**, con l'Euro come moneta, un budget comune, una perequazione fiscale fra i paesi membri, cosicché mercati comuni aperti per merci, servizi, persone e capitale, e, come opzione, una tassa UEE (art.14, par.1).

I paesi membri della CSE che non vogliono partecipare all'UEE costituiscono lo **Spazio economico europeo (SEE)** - che comprende mercati comuni aperti per merci, servizi e capitale, però senza la libera circolazione delle persone (art.14, par.2) - o partecipano alla **Zona europea di libero scambio** (art.14, par.4).

Al fine di **garantire la concorrenza** e prezzi macroeconomici ottimali, sono necessarie **norme comuni**, in particolare per rispettare il principio "chi inquina paga". Questo significa che i costi dell'inquinamento ambientale, per la protezione del paesaggio e dei lavoratori - secondo le leggi nazionali - vanno pagati dai consumatori, anche per i beni e servizi importati (art.14, par.3).

A questo proposito, la CSE può definire **raccomandazioni e direttive** indirizzate ai paesi membri. Le direttive legalmente obbligate sono sottoposte al referendum facoltativo (art.16, par.1).

Per rinforzare l'economia, sono agevolate **l'innovazione, la ricerca e la formazione**, specialmente nei settori dell'energia e del clima, dell'ambiente e della salute, dei trasporti, della comunicazione e della digitalizzazione (art. 11,12,13).

Art. 15. Finanziamento

La CSE è sostanzialmente finanziata "di traverso" dai **contributi degli Stati membri** secondo il loro PIL. La sola eccezione è l'opzione di una **tassa UEE** (art.14, par.1e),

che necessita esplicitamente una base costituzionale speciale (art. 16), come anche dell'accordo di tutti gli Stati membri colpiti dalla tassa.

Gli Stati membri che non partecipano a certe attività e programmi comuni della CSE non devono neanche pagarli. **Non devono impedirli, né hanno il diritto di co-determinarli, ma solo di dare la loro opinione.**

D. Diritti dei cittadini

Art. 16. Iniziative e referendum

Il popolo, cioè tutti i **cittadini** avente il diritto di voto in uno degli Stati membri hanno l'ultima parola in tutte le questioni costituzionali e legali della CSE (democrazia diretta).

Il ruolo degli Stati membri e dei loro Parlamenti nazionali è rafforzato dalla decentralizzazione delle competenze secondo il principio della sussidiarietà (art. 3 e 7), dalla maggioranza doppia del popolo e degli Stati membri, richiesta per un emendamento costituzionale (federalismo, sussidiarietà, protezione delle minorità) e dal diritto dei Parlamenti nazionali di poter sempre domandare un emendamento costituzionale o un referendum contro una nuova legge della CES (art.16, par.1).

E. Autorità pubbliche

Art. 17. Disposizioni generali

La separazione dei poteri nella CSE è definita dalla Costituzione CSE (art.17 par.2).

La cosiddetta **procedura di consultazione** (par.3) è un elemento importante nella preparazione di leggi, direttive, rescritti, trattati internazionali e altre importanti transazioni. Questa procedura obbliga il Consiglio della CSE a consultare in ogni singolo caso tutti gli Stati membri, i partiti politici e le organizzazioni direttamente interessate di rilievo (associazioni professionali, organizzazioni ambientali, regioni,..).

Art. 18. Parlamento

Nella CSE direttamente democratica, il Parlamento - contrariamente alla democrazia parlamentare abituale in Europa - non ha l'ultima parola come legislatore. **I cittadini possono correggere il Parlamento in qualsiasi momento** respingendo una nuova legge con un referendum o modificando la Costituzione con un'iniziativa. I parlamentari così rinunciano a una grande parte del loro potere a favore dei loro cittadini.

Art. 19. Consiglio (Governo CSE)

Il Consiglio consiste di 15 membri, eletti dal Parlamento dopo ogni elezione parlamentare fra il circolo dei deputati per un mandato di 4 anni - tenendo conto di una

rappresentanza adeguata delle regioni, lingue e dei sessi. Nessun paese può essere rappresentato da più di un Consigliere.

Il **Presidente del Consiglio** è eletto fra i Consiglieri per un mandato di un anno; non può essere rieletto. - Per il resto, il Consiglio si costituisce sé stesso.

Rispetto ai governi degli altri paesi europei e alla Commissione UE, **il potere dei membri e del presidente del Consiglio della CSE è fortemente limitato**, non solo a causa della loro ineleggibilità dopo due mandati di quattro anni o dopo un mandato di un anno, rispettivamente - ma soprattutto anche dai referendum e dalle iniziative costituzionali dei cittadini sempre minacciando.

Art. 20. Tribunale CSE

Il Tribunale della CSE ha almeno tanti **membri (giudici)** quanti sono i paesi partecipanti; **ogni paese vi è rappresentato** (par.3).

I giudici della CSE obbediscono alla Costituzione e alle leggi della CSE, nonché al diritto internazionale vincolante che ha ratificato. Ulteriormente, prendendo le loro decisioni, i giudici devono anche considerare l'origine della Costituzione CSE e le leggi dello Stato membro interessato (par.5).

Lo scopo del Tribunale non è quello di condannare l'imputato, ma di trovare senza pregiudizio la verità sulla base di una valutazione obiettiva della situazione e delle azioni dell'imputato - principalmente sulla base delle sue dichiarazioni (par.6).

Art. 21. Conferenze ministeriali

Le Conferenze dei Ministri specializzati degli Stati membri **coordinano le attività della CSE** nei loro settori governativi - ad esempio la Conferenza dei Ministri degli esteri (art.9), della difesa (art.10), dell'economia e delle finanze (art.14) - per mezzo di **raccomandazioni non coercitive ai governi della CSE e dei suoi paesi membri.**